

## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) GAMBARO

Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CONTINO

Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RONDINONE

Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA

Membro designato da

Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE

Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione

- la relazione della Segreteria tecnica

## **FATTO**

Con ricorso protocollato in data 23.4.13 il consumatore esponeva di essere erede testamentario di un correntista della banca convenuta, e di avere chiesto, dopo il decesso di questo (avvenuto il 05/10/08), di entrare in possesso delle somme depositate sul suo conto corrente, presentando a tal fine la dichiarazione di successione ove adduceva la sua qualità di erede.

À seguito della dichiarazione di successione, l'Agenzia delle Entrate esigeva dalla ricorrente il pagamento dell'imposta di successione, quantificata in € 9.801,58 (al 9.12.09), in relazione all'importo depositato sul conto ma non ancora percepito. Peraltro, l'intermediario, dopo avere appreso dell'impugnazione del testamento da parte di possibili eredi legittimi (due figli e la ex moglie), bloccava la pratica.

Nell'ottobre del 2012 il consumatore reiterava la richiesta. La banca richiedeva l'esibizione dell'atto notorio e si diceva pronta alla corresponsione di un quarto della somma giacente sul conto corrente. La ricorrente allora depositava presso la convenuta la dichiarazione di atto notorio (datato 27.09.12). Con nota del 21.11.12 quest'ultima rispondeva che, anche



alla luce di tale atto, la successione non risultava ancora chiusa e che alla conclusione all'erede testamentario sarebbe probabilmente spettato il 25% del saldo del conto (ammontante a € 93.832,26).

Con reclamo del 27.11.12 la ricorrente, per il tramite del suo avvocato, intimava la corresponsione del saldo di conto corrente, lamentando la pretestuosità delle argomentazioni addotte dall'intermediario a fronte del fatto di essere l'unica erede anche sulla base di quanto dichiarato all'erario. Lamentava la progressiva erosione del capitale, dovuta agli elevati costi mensili (€ 40,00) e alla produzione di interessi irrisori.

Non avendo ricevuto riscontro al reclamo, il consumatore si è quindi rivolto all'ABF, censurando il comportamento della banca che da un lato le nega le somme depositate sul conto del *de cuius*, dall'altro applica interessi attivi estremamente bassi e costi fissi non in linea con le condizioni di mercato, tali da comportare un'erosione progressiva del capitale. La ricorrente ha chiesto al Collegio: in via principale, l'immediata disponibilità di tutto l'importo depositato sul conto corrente, pari a € 93.832,26; in subordine, l'immediata disponibilità di un quarto della somma depositata; oltre al rimborso, a titolo di danno, dell'importo di € 5.050,64 corrispondente alle tasse e more richieste dall'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento nei termini dell'imposta di successione.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 28.6.2013, confermando innanzi tutto che il de cuius aveva nominato erede universale la ricorrente tramite testamento olografo, pretermettendo le figlie e la moglie (successivamente deceduta). Le figlie, vedendo lesa la quota di legittima, hanno impugnato il testamento agendo in riduzione avverso la ricorrente avanti al Tribunale di Brescia al fine di essere reintegrate nella quota di legittima loro spettante. Di conseguenza, la banca ha diligentemente sospeso qualunque attività, tenendo bloccato il conto corrente, in attesa dell'esito del contenzioso tra le parti.

La resistente ha chiesto all'ABF di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto la controversia è stata sottoposta nel merito al Tribunale di Brescia e in quanto la morte del *de cuius*, avvenuta il 05.10.08, è anteriore al 1° giugno 2009. Ritiene in ogni caso il proprio comportamento non censurabile, in quanto unicamente finalizzato al corretto svincolo delle attività agli aventi diritto, da effettuarsi all'esito del giudizio.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.

## **DIRITTO**

La controversia verte sul rifiuto della banca convenuta di corrispondere le somme depositate sul conto di un suo correntista deceduto alla ricorrente, erede universale dello stesso sulla base di un testamento olografo. Da un lato, l'istante reputa di aver diritto all'immediata liquidazione del saldo attivo di conto corrente o in subordine di un quarto dello stesso, essendo appunto unica erede del *de cuius* e allo stato unica debitrice verso l'erario dell'imposta di successione. Dall'altro, la resistente si rifiuta di attribuire alla prima qualsiasi somma, essendo stato il testamento impugnato dalle figlie del *de cuius*, con la promozione di azione di riduzione nei confronti della ricorrente avanti al Tribunale di Brescia al fine del reintegro della quota di legittima loro spettante; di conseguenza, l'intermediario tiene bloccato il conto corrente, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.

Reputa preliminarmente il Collegio che il ricorso debba essere deciso nel merito, in quanto attiene a somme tuttora depositate presso la banca convenuta, e d'altronde la menzionata vertenza avanti al Tribunale di Brescia concerne la validità del testamento del



de cuius, non il giudizio sulla correttezza della condotta della banca, circa la quale la ricorrente ha legittimamente sollecitato il pronunciamento dell'ABF.

La condotta della banca è tuttavia esente da censure. Come già indicato in altre pronunce (v. Coll. Milano, n. n. 2012/2012, 629/2013, n. 3626/2013; Coll. Roma, n. 3902/2013), essendo stata formalizzata opposizione da parte dei legittimari pretermessi e promosso un procedimento giudiziale volto a invalidare le disposizioni testamentarie, la banca è tenuta a non soddisfare le richieste di svincolo del saldo attivo di conto corrente da parte dell'erede testamentario; né potrebbe intanto liquidare solo il "quarto" corrispondente alla c.d. "disponibile". Infatti, con l'estinzione mortis causa del rapporto di conto corrente, come insegna Cass., S.U., n. 24657/2007 (al cui orientamento l'ABF aderisce), in caso di pluralità di eredi — esito prospettabile nel caso di accoglimento dell'azione di riduzione proposta dai legittimari — si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente, e pertanto — fintantoché non verrà effettuata la divisione della massa ereditaria — occorre una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi anche solo per effettuare prelevamenti parziali, in vista di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Firmato digitalmente da ANTONIO GAMBARO

IL PRESIDENTE